

REGOLAMENTO CONTRIBUTI

CAPO I Regime contributivo

Art. 1

Contributo soggettivo

1.1 Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:

- a) reddito sino ad euro 130.000,00: 10 per cento dal 1°1.2007 al 31.12.2007; 10,5 per cento dal 1°1.2008 al 31.12.2009; 11 per cento dal 1°1. 2010 al 31.12.2011; 11,5 per cento dal 1°1.2012 al 31.12.2013; 12 per cento a decorrere dal 1°1.2014;
- b) reddito eccedente euro 130.000,00 : 3,5 per cento.

Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti nell'anno di cancellazione dalla Cassa.

1.1 bis. Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, inferiori all'anno solare, **la contribuzione minima di cui al secondo comma è rapportata al mese.**

1.2 È in ogni caso dovuto un contributo minimo, fissato in Euro 1.750,00 per gli anni 2007 e 2008, in Euro 2.000,00 per gli anni 2009 e 2010, in Euro 2.250,00 per gli anni 2011 e 2012 ed in Euro 2.500,00 a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con il precedente comma, nelle ipotesi di **iscrizione o** cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. **Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta.**

1.3 Il contributo di cui al comma 1, da calcolarsi sugli utili percepiti, è dovuto anche dagli iscritti soci di società di ingegneria di cui alla legge 18 novembre 1998, n. 415, o di società di capitali che svolgono attività tecnico-ingegneristiche o, comunque, dagli iscritti che svolgono la professione in una delle forme collettive riconosciute dalla normativa vigente.

1.4 Il contributo di cui al comma 1 è dovuto anche dai pensionati che godono di pensione a carico della Cassa e che proseguono nell'esercizio della professione **e in tale ipotesi** il contributo minimo di cui al comma 2 del presente articolo è ridotto ad un terzo **a partire dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di decorrenza della pensione.**

1.5 Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa, i contributi di cui ai commi 1 e 2, sono ridotti ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni. Tale beneficio è riconosciuto **fino al 31 dicembre dell'anno di** compimento del trentesimo anno di età. Per i geometri praticanti iscritti alla Cassa è dovuto il solo contributo minimo determinato nella misura di un quarto della contribuzione soggettiva obbligatoria minima.

1.6 Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF, alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni.

1.7 Gli importi previsti dal presente articolo vengono rivalutati ai sensi delle disposizioni dei successivi articoli 4 e 5.

Art. 2

Contributo integrativo

2.1 Gli iscritti all'Albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, ripetibile sul committente, e versare alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo.

2.2 Le associazioni o società di professionisti e similari devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'Albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato sulla quota del volume d'affari dell'associazione o società corrispondente pari alla percentuale sugli utili spettanti al professionista stesso.

2.3 Le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, di cui fanno parte i geometri che svolgono attività tecnico-ingegneristiche sono tenute ad applicare la maggiorazione di cui al comma 1 sull'attività professionale svolta e a versare il relativo ammontare alla Cassa.

2.4 Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al comma 1, un importo minimo corrispondente a quello risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a dieci volte il contributo minimo di cui all'articolo 1, comma 2, dovuto per l'anno stesso. Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con l'art. 1, comma 1 bis, nelle ipotesi di **iscrizione o cancellazione** nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. **Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta.**

2.5 Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 4 per cento.

2.6 La maggiorazione percentuale ed il volume di affari di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale. Il contributo integrativo, che non è soggetto ad IRPEF e che non concorre alla formazione del reddito professionale è disciplinato, ai fini dell'applicazione dell'IVA, dall'articolo 16 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85.

Art. 3

Agevolazioni per i nuovi diplomati

3.1 L'importo minimo di cui alle disposizioni dell'articolo 2, comma 4, non si applica nei confronti dei geometri che iniziano la professione e che beneficiano della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 5.

Art. 4

Variabilità dei contributi

4.1 Le percentuali ed il contributo minimo di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a coprire tutte le uscite e alla integrazione della riserva legale.

4.2 Le percentuali possono essere diminuite se le risultanze del bilancio tecnico di cui al successivo comma 3 lo consentono, quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per la riserva legale, oppure quando la riserva legale ha raggiunto almeno l'ammontare di cinque annualità delle pensioni erogate.

4.3 Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresì in relazione alle risultanze del bilancio tecnico che dovrà essere redatto nei termini previsti dal comma 4 dell'articolo 20 dello Statuto, tenendo conto anche della riserva legale.

4.4 La percentuale ed il contributo minimo di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, possono essere variati annualmente con la procedura prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con effetto dalla data stabilita dalla delibera.

4.5 La percentuale di cui all'articolo 2 non può eccedere il 5 per cento e può essere variata annualmente con la procedura prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4.6 I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati su proposta del Consiglio di Amministrazione della Cassa e sono resi noti tramite la stampa di categoria, oltre che pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4.7 Ai fini dell'equilibrio della gestione rimane fermo quanto disposto dal presente articolo.

Art. 5

Rivalutazione dei redditi e dei contributi

5.1 Con la procedura prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di cui all'articolo 25, commi 1 e 3 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza, sono adeguati i limiti di reddito di cui all'articolo 1, comma 1, nonché il volume di affari professionale di cui all'articolo 3, comma 8, del Regolamento di Previdenza con arrotondamento ai 50 euro più vicini e il contributo minimo di cui all'articolo 1, comma 2 con arrotondamento dei relativi importi ai 5 euro più vicini.

Art. 6

Comunicazioni obbligatorie alla Cassa

6.1 Nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 14, alla Cassa vanno comunicati

l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 1, dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 2, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13.

6.2 Relativamente al volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti e similari, si applicano i criteri di cui all'articolo 2, comma 2. Le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, devono comunicare alla Cassa, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, il volume di affari complessivo della società stessa, nonché la quota parte derivante dall'attività professionale svolta.

6.3 In caso di morte, la denuncia di cui al comma 1, ove non sia stata presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti, così come definiti dall'articolo 1 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza, o dagli eredi, entro due mesi dalla data in cui ne ricevono la richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, fermo restando quanto stabilito nel presente regolamento, predispone il modulo col quale deve essere inoltrata la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e può, per motivate esigenze, dettare disposizioni integrative ai sensi del comma 7 e dell'art. 7, co. 6.

6.5 La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici tributari informazioni concernenti gli iscritti all'Albo ed i pensionati a carico della Cassa.

6.6 Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, è consentito presentare una dichiarazione provvisoria del reddito professionale soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare la dichiarazione definitiva nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

6.7 Termini e modalità di compilazione e inoltro delle comunicazioni di cui al comma 1, possono essere modificati per motivate esigenze con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Art. 7

Pagamento dei contributi

7.1 I contributi minimi di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 4, sono riscossi in due rate scadenti il 31 maggio e 31 luglio dell'anno di riferimento, mediante ruoli, bollettini postali e/o bancari o con qualsiasi altra modalità di riscossione idonea a garantire anche le procedure di riscossione coattiva delle morosità. Il contributo minimo dovuto dai professionisti che si iscrivono alla Cassa nel corso dell'anno, per i quali la riscossione non è possibile alle scadenze previste, è riscosso, con le stesse modalità, entro due mesi dalle richieste di pagamento della Cassa.

7.2 Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, e all'articolo 2, comma 4, dovute dagli iscritti alla Cassa, e l'intera contribuzione integrativa dovuta dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, sono versate contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, entro il 15 settembre di ogni anno.

7.3 I pagamenti di cui ai commi precedenti, possono prevedere anche la possibilità di rateizzazione delle somme dovute, con applicazione di interessi, la cui misura è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

7.4 Ai fini della riscossione la Cassa può, in ogni tempo, giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

7.5 Per le modalità di pagamento e per la riscossione si applica quanto previsto all'art. 46.

7.6 Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate per motivate esigenze con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Art. 8

Soggetti obbligati alla comunicazione

8.1 La comunicazione di cui all'articolo 6 deve essere resa dai soggetti indicati all'art. 5 dello Statuto che nell'anno precedente erano iscritti all'albo, nonché dai loro aventi causa ai sensi dell'art. 6, comma 3.

8.2 La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, deve essere presentata dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, costituite da soci geometri iscritti all'Albo nell'anno di competenza.

Art. 9

Termine per l'invio della comunicazione

9.1 Il termine per l'invio o la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6 è fissato per il 15 settembre di ogni anno.

9.2 Ove disposizioni di carattere particolare stabiliscano scadenze differenziate in riferimento ad adempimenti fiscali, il Consiglio di Amministrazione può adottare specifiche norme di applicazione ed unificazione dei termini per le comunicazioni alla Cassa.

Art. 10

Pubblicità dei termini e delle modalità di comunicazione

10.1 La Cassa può dare pubblicità dei termini e delle modalità per le comunicazioni con l'utilizzo dei quotidiani a diffusione nazionale, ovvero disporre la pubblicazione sulla propria rivista o sulla stampa di categoria di avvisi riportanti i suddetti termini e le modalità di comunicazione, nonché sul sito Internet.

Art. 11

Modulo per la comunicazione

11.1 La comunicazione di cui all'articolo 6 deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, sia per gli iscritti che per le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3.

11.2 La Cassa rende reperibile sull'apposito sito Internet il modulo per la compilazione della

comunicazione.

11.3 SOPPRESSO

11.4 SOPPRESSO

11.5 SOPPRESSO

11.6 Il mancato o intempestivo reperimento del modulo messo a disposizione dalla Cassa sul sito internet, non esonera gli interessati dall'obbligo di effettuare la prescritta comunicazione.

Art. 12

Elementi della comunicazione

12.1 Sono elementi essenziali della comunicazione:

- la sufficiente identificazione del dichiarante;
- l'ammontare del reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF e del volume di affari ai fini IVA.

12.2 Fatte salve le eventuali conseguenze di natura sanzionatoria, in caso di dichiarazione incompleta, errata o, in caso di dichiarazione cartacea, non sottoscritta, il dichiarante, spontaneamente o su richiesta della Cassa, è tenuto ad integrare la dichiarazione a mezzo raccomandata da spedirsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa o in via telematica, ove consentito.

Art. 13

Contenuto della comunicazione

13.1 Il modulo, oltre ai dati essenziali indicati all'articolo 12, ed in conformità con le indicazioni degli articoli che seguono, può contenere anche la richiesta dei seguenti dati:

- a) sede del domicilio fiscale;
- b) codice fiscale;
- c) partita IVA;
- d) data di iscrizione all'Albo professionale;
- e) data di iscrizione alla Cassa;
- f) stato di famiglia;
- g) indicazioni di eventuali altre attività di lavoro autonomo o subordinato, imprenditoriale o commerciale svolte dal dichiarante;
- h) iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- i) eventuali ulteriori elementi necessari alla Cassa anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 34.

Art. 14

Modalità di inoltro della comunicazione

14.1 Ad eccezione delle comunicazioni delle società di ingegneria, da inviare alla Cassa a mezzo posta con raccomandata semplice, la trasmissione della dichiarazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica, direttamente o tramite i Collegi che ne rilasceranno ricevuta, secondo il protocollo

Internet messo a disposizione dalla Cassa.

14.2 In caso di mancato rispetto delle modalità di cui al comma 1, la dichiarazione sarà considerata irregolare, ferma rimanendo l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 43.

14.3 Ai fini dell'accertamento della tempestività dell'invio fa fede la data attestata dallo strumento telematico utilizzato ovvero la data attestata dall'ufficio postale.

14.4 Al Consiglio di Amministrazione è demandato il compito di disciplinare ulteriori modalità operative di inoltro delle comunicazioni da parte dei Collegi, ai sensi dell'art. 14, comma 10 lett. h) dello Statuto.

Art. 15

Reddito da comunicare

15.1 La comunicazione deve riguardare i redditi professionali imponibili relativi all'anno precedente e dichiarati ai fini dell'IRPEF nell'anno in corso per le prestazioni relative all'esercizio della libera professione.

15.2 Se il reddito dichiarato ai fini IRPEF è stato negativo, il dichiarante deve indicare "zero".

15.3 Per i professionisti associati o partecipanti alle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, il reddito da dichiarare è quello di partecipazione, imputato al singolo professionista nella dichiarazione dei redditi presentata dall'associazione o dalla società, afferente le medesime, depurato dell'importo di altre eventuali quote di partecipazione relative ad attività diverse dall'esercizio della libera professione.

15.4 Nella ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni o società, sia in modo autonomo, il reddito da dichiarare è costituito dalla somma dei redditi dichiarati come reddito di partecipazione e di quelli dichiarati come reddito individuale.

Art. 16

Volume d'affari da comunicare

16.1 La comunicazione di cui all'articolo 6 deve contenere anche:

- a) il volume d'affari relativo all'esercizio della libera professione denunciato ai fini dell'IVA con l'apposita dichiarazione annuale nell'anno in corso;
- b) l'ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili e delle operazioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni;
- c) il volume d'affari non imponibile ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma per le fatture emesse (ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24) per attività diverse dalle prestazioni professionali;
- d) il volume annuale d'affari imponibile ai sensi dell'articolo 2. L'importo da dichiarare è pari alla differenza fra il volume d'affari totale e quello non imponibile $a - (b + c)$;
- e) la sommatoria degli importi delle ricevute e fatture non assoggettate all'IVA purché concernenti attività professionali.

16.2 Per le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, la comunicazione deve contenere l'indicazione del volume di affari di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 17

Determinazione dei contributi

17.1 La comunicazione annuale obbligatoria, ai sensi dell'articolo 6, deve contenere anche la determinazione dei contributi dovuti nonché gli estremi dei versamenti effettuati.

17.2 A tale scopo, con il modulo vengono fornite opportune istruzioni per l'autoliquidazione dei contributi.

17.3 In apposita tabella viene indicato il modo di calcolare i contributi ed il modo con cui questi devono essere pagati.

17.4 In mancanza di espressa esenzione dagli oneri previdenziali stabilita per legge, la maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere applicata su tutte le parcelle, ricevute o fatture emesse dagli iscritti all'Albo dei geometri per prestazioni professionali comprese quelle occasionali anche se il professionista non è detentore di partita IVA o se la prestazione per cui viene chiesto il compenso non è assoggettabile all'IVA. Quanto sopra vale, altresì per le parcelle, ricevute o fatture emesse da associazioni o società professionali e similari cui appartengano geometri iscritti all'Albo.

Art. 18

Associazioni e società

18.1 Coloro che esercitano la professione partecipando ad associazioni o società professionali e similari, devono provvedere anche alla presentazione di una comunicazione relativa alla entità dei redditi ed al volume d'affari del soggetto collettivo cui partecipano.

18.2 La Cassa predispone il modulo per le comunicazioni da parte dei soggetti collettivi esercenti l'attività professionale, anche di concerto con le altre Casse di Previdenza; il modulo è reso disponibile sul sito internet della Cassa.

18.3 Le comunicazioni devono essere inviate con le medesime modalità previste dall'articolo 14.

Art. 19

Contenuto del modulo associazioni e persone giuridiche

19.1 Il modulo per le associazioni o società di professionisti e similari deve contenere:

- a) la denominazione sociale, se esistente;
- b) il cognome e nome di tutti gli associati con l'indicazione degli Albi professionali di iscrizione;
- c) la sede dell'associazione o società di professionisti e similari;
- d) il numero di partita IVA dell'associazione o società di professionisti e similari;
- e) il numero di codice fiscale individuale, e matricola Cassa, dei singoli associati o soci iscritti all'Albo dei geometri.

19.2 Il modulo deve inoltre contenere la specificazione:

- a) del volume d'affari dell'intera società o associazione;
- b) del reddito netto imponibile complessivo della società o associazione;
- c) della quota di competenza di ogni professionista iscritto all'Albo dei geometri.

19.3 Per le società di ingegneria di cui alla legge 18 novembre 1998, n. 415, per le società di capitali che svolgono attività tecnico-ingegneristiche o, comunque, per le altre persone giuridiche cui è consentito dalla normativa vigente lo svolgimento della professione in forma collettiva, il modulo deve contenere:

- a) la denominazione sociale;
- b) la sede della società;
- c) il numero di partita IVA della società;
- d) il nominativo dei soci geometri con l'indicazione della matricola della Cassa.

19.4 Il modulo deve, inoltre, contenere l'indicazione:

- a) dell'intero volume di affari della società;
- b) del volume di affari complessivo dell'attività professionale dei soci geometri;
- c) della quota di partecipazione del singolo socio geometra.

Art. 20

Contributi minimi

20.1 I contributi minimi, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2 e articolo 2, sono dovuti dagli iscritti all'Albo nell'anno di competenza, in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione, in conformità con quanto stabilito dall'art. 1, comma 1 bis del Regolamento sulla Contribuzione.

Art. 21

Versamenti diretti del contributo integrativo

21.1 Le eccedenze sul contributo integrativo minimo, dovuto dagli iscritti alla Cassa con esclusione dei neo-diplomati e l'intero importo per contributo integrativo, dovuto dagli iscritti alla Cassa neo-diplomati e dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, relativo all'anno precedente devono essere versate, entro il 15 settembre di ogni anno, **con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.**

21.2 Tali importi devono essere versati anche da coloro che per qualsiasi causa si siano cancellati **dalla Cassa** nell'anno in corso o precedente, o dai loro superstiti o eredi salvo quanto previsto dai successivi articoli 29 e 30.

21.3 Nel caso di appartenenza ad associazioni di professionisti o ad una delle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, il pagamento del contributo integrativo deve essere effettuato da ogni singolo socio od associato, per l'importo di sua spettanza.

21.4 Il contributo integrativo è calcolato sul volume di affari prodotto nell'anno precedente a quello in cui deve essere eseguito il versamento diretto di cui al presente articolo.

Art. 22

Versamenti diretti dei contributi soggettivi

22.1 Le eccedenze sui contributi minimi soggettivi devono essere interamente versate, entro il 15 settembre di ogni anno, **con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.**

Art. 23

Diverse modalità di versamenti diretti

23.1 Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può stabilire differenti modalità di versamento dei contributi integrativi e soggettivi, con le modalità previste dall'articolo 10.

Art. 24

Particolari conseguenze dell'omesso o incompleto versamento dei contributi

24.1 Salvo quanto previsto nel Capo II, in caso di omesso versamento della intera contribuzione dovuta, oltre il termine di prescrizione, il relativo periodo è considerato come mancanza od interruzione della iscrizione e contribuzione anche ai fini previdenziali.

24.2 Salvo quanto previsto nel Capo II, in caso di incompleto versamento della contribuzione dovuta oltre il termine di prescrizione, l'interessato potrà presentare, anche contestualmente alla domanda di pensione, richiesta di regolarizzazione dietro versamento della riserva matematica ai sensi della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Art. 25

Restituzione dei contributi non dovuti

25.1 L'iscritto, previa documentazione dei versamenti effettuati, potrà ottenere, su domanda, il rimborso di quanto versato o riscosso dalla Cassa e non dovuto, purché la domanda sia presentata entro il termine di prescrizione di dieci anni.

Art. 26

Compilazione ed entità dei ruoli

26.1 Tutte le somme dovute alla Cassa, e non versate in conformità alle presenti disposizioni, possono essere rimosse mediante ruoli esattoriali frazionati in più rate, compilati dalla Cassa stessa, resi esecutivi in conformità alle vigenti disposizioni di legge e posti in riscossione secondo le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

26.2 Tutte le somme rimosse tramite ruoli sono maggiorate degli aggi esattoriali.

26.3 Alle iscrizioni nei ruoli verrà data distinta codificazione che ne consentirà l'individuazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 32 non è ammesso il pagamento di contributi, sanzioni o accessori in forma diversa da quelle prescritte.

Art. 27

Variazione degli albi professionali

27.1 Entro 30 giorni dall'intervenuta variazione, ogni Collegio dei geometri trasmette, normalmente per via telematica o, in casi eccezionali, a mezzo plico raccomandato, le variazioni intervenute nel mese precedente. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, inoltre, i Consigli dei Collegi devono comunicare alla Cassa l'elenco di tutte le variazioni degli iscritti agli Albi intervenute nel corso dell'anno precedente. Per le comunicazioni indicate vengono utilizzati appositi moduli predisposti dalla Cassa.

a) Con i predetti moduli devono essere comunicate alla Cassa le seguenti variazioni con relativi dati di dettaglio:

- iscrizioni o reinscrizioni all'Albo per qualsiasi causa;
- cancellazioni dall'Albo per qualsiasi causa;
- variazione o rettifica di dati anagrafici degli iscritti all'Albo.

Viceversa non devono essere comunicati alla Cassa eventuali provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale o altre analoghe deliberazioni adottate su istanza del geometra o d'ufficio.

b) Ogni variazione, riguardante il singolo geometra, deve essere riportata su autonomo modulo; i moduli devono essere numerati progressivamente, ogni anno, al momento dell'invio da parte dei Collegi.

c) I Collegi conserveranno agli atti copia dei moduli inviati alla Cassa.

27.2 Unitamente ai moduli di cui al comma 1, devono essere inviati i relativi prospetti riepilogativi di accompagnamento che devono contenere in ogni riga:

- numero d'ordine;
- numero progressivo dei moduli;
- il cognome, nome e codice fiscale del geometra interessato.

I modelli di cui sopra devono riportare l'indicazione del Collegio di provenienza, dei dati dell'iscritto, del periodo di riferimento, ed i modelli redatti su supporto cartaceo devono essere completi di timbro e sottoscrizione del Presidente o del Segretario del Collegio.

27.3 La Cassa può inviare ai Collegi i dati riepilogativi sugli iscritti in proprio possesso in riferimento ad una data prefissata.

27.4 I Collegi, entro trenta giorni dal ricevimento, sono tenuti, previo riscontro ed indicazione delle eventuali rettifiche, a restituire tali elenchi, debitamente sottoscritti.

Art. 28

Invio dati ai Collegi

28.1 La Cassa può inviare ai Collegi, almeno una volta all'anno, i dati in proprio possesso – relativi agli iscritti al Collegio stesso, ivi compresi i dati reddituali professionali – sia ai fini della eventuale verifica della esattezza dei dati stessi, sia per la regolare tenuta dell'Albo nel rispetto dei principi delle norme vigenti in materia di privacy.

Art. 29

Comunicazione in caso di decesso

29.1 In caso di morte del geometra tenuto alla comunicazione - ove la comunicazione relativa all'anno in cui è avvenuto il decesso non sia stata resa regolarmente nei termini dall'interessato - la Cassa, a mezzo lettera raccomandata A.R., inviata per conoscenza anche al Collegio di appartenenza, invita in solido i superstiti, così come definiti dall'articolo 18 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza, o gli eredi, a provvedere alla comunicazione stessa.

29.2 In questa ipotesi la comunicazione deve essere resa su apposito modulo deliberato dal Consiglio riportante, oltre che gli elementi previsti dagli articoli 12 e 13, anche il volume d'affari IVA, relativo alle fatture emesse nell'anno del decesso.

29.3 Tale comunicazione deve essere consegnata o spedita alla Cassa, a mezzo raccomandata, ovvero trasmessa via internet da parte di uno qualsiasi dei superstiti maggiorenne o dal tutore di minorenne, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1.

Art. 30

Pagamento dei contributi in caso di decesso

30.1 In presenza di regolari comunicazioni rese alla Cassa nei termini previsti dal presente Regolamento, quanto dovuto e non pagato in base alle comunicazioni stesse potrà, a richiesta degli interessati, essere trattenuto dagli eventuali importi previdenziali già maturati spettanti ai superstiti o agli eredi a qualsiasi titolo (pensione, restituzione dei contributi, assistenza, etc.).

30.2 Per gli anni in cui le comunicazioni non siano state regolarmente rese alla Cassa, si procede in via provvisoria al conguaglio tra le somme dovute alla Cassa ed i trattamenti spettanti ai superstiti o agli eredi, calcolate tenendo conto che in caso di comunicazione omessa, si assume a tutti gli effetti, in via provvisoria, reddito pari a zero e che tale reddito, se non rettificato entro i termini di prescrizione di cui all'articolo 33, con contestuale pagamento delle somme dovute per contributi, interessi, sanzioni ed eventuali altri oneri, assume carattere definitivo. Non appena reperiti i dati definitivi si procede con le stesse modalità al conguaglio delle somme dovute alla Cassa.

30.3 Il Consiglio di Amministrazione, in casi particolari, può prevedere forme diverse di pagamento o recupero delle somme dovute alla Cassa.

Art. 31

Comunicazione provvisoria

31.1 La dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 6, è redatta utilizzando il modulo reso disponibile sul sito internet della Cassa.

31.2 Essa deve essere ripetuta nei termini e nelle forme previste per le comunicazioni annuali ordinarie.

Art. 32

Pagamento dei contributi dovuti dai pensionandi

32.1 L'iscritto alla Cassa, congiuntamente alla domanda di trattamento previdenziale pensionistico, può chiedere, qualora non siano già stati compilati i ruoli, che l'intera contribuzione dovuta, relativa all'anno in corso ed all'anno precedente, sia interamente trattenuta dai ratei della pensione che andranno a maturare.

Art. 33

Prescrizione dei contributi

33.1 Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni:

a) dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) del diritto a richiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate o ad effettuare quelle omesse.

2. Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la Cassa ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati definitivi da comunicare all'interessato.

Art. 34

Controllo delle comunicazioni

34.1 La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle successive revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi ed IVA. La Cassa può, altresì, inviare questionari con richiesta di conoscere elementi attinenti all'iscrizione e alla contribuzione.

34.2 In caso di mancata risposta è sospesa la corresponsione del trattamento fino all'effettivo riscontro da parte dell'interessato.

Art. 35

Ricongiunzione dei contributi

35.1 Coloro che prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età cessano dall'iscrizione alla Cassa, possono chiedere il trasferimento dei contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, delle somme eventualmente versate per riscatto di periodi pregressi ai sensi dell'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 e dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1990, n. 236, nonché dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, esclusivamente ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso diverso istituto di assicurazione obbligatoria.

35.2 Tali importi, su cui sono dovuti gli interessi con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dei relativi pagamenti, sono versati direttamente all'istituto presso il quale l'interessato ha richiesto il ricongiungimento dei periodi contributivi.

Art. 36

Riscatto periodo iscrizione registro dei praticanti

36.1 La domanda per il riscatto del periodo di iscrizione al registro dei praticanti deve essere debitamente documentata e presentata prima della liquidazione del trattamento previdenziale.

36.2 Il riscatto si compie con il versamento di un onere pari, per ciascun anno, alla riserva matematica da calcolarsi in conformità del principio di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, rapportata alla contribuzione dell'anno di riferimento prevista per i neodiplomati.

36.3 Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione da parte della Cassa dell'onere da pagare.

36.4 E' prevista la possibilità di rateizzare il pagamento dell'onere dovuto con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

CAPO II

Regime sanzionatorio

Art. 37

Fattispecie sanzionate

37.1 Costituiscono fattispecie sanzionate:

- a) eseguire con ritardo una delle comunicazioni obbligatorie;
- b) omettere di rendere una delle comunicazioni obbligatorie;
- c) fornire dati infedeli in occasione della presentazione di una delle comunicazioni obbligatorie;
- d) commettere irregolarità nella redazione della comunicazione presentata;
- e) versare con ritardo i contributi dovuti;
- f) omettere il versamento dei contributi dovuti;
- g) eseguire versamenti incompleti dei contributi dovuti.

Art. 38

Comunicazione tardiva

38.1 La comunicazione si considera tardiva se:

- a) pur non essendo stata presentata o inviata nel termine di cui all'articolo 9, viene resa in conformità al presente Regolamento entro i successivi novanta giorni;
- b) presentata nei termini, ma da considerarsi omessa perché mancante di uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 12, comma 1, viene sostituita da altra, resa in conformità al presente Regolamento, entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 9;
- c) presentata nei termini, ma da considerarsi infedele ai sensi dell'articolo 40, viene sostituita da altra veritiera, resa in conformità al presente Regolamento, entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 9.

Art. 39

Comunicazione omessa

39.1 La comunicazione si considera omessa se:

- a) non è presentata o inviata alla Cassa entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di regolare inoltro, anche se è resa successivamente, spontaneamente;
- b) è resa entro i termini ordinari, ma priva di almeno uno degli elementi essenziali indicati all'articolo 12, comma 1, salvo quanto stabilito all'articolo 38, comma 1, lettera b);
- c) colui che, dopo aver presentato una comunicazione incompleta, errata o, in caso di dichiarazione cartacea, non sottoscritta, non ottempera alla richiesta di integrazione di cui all'articolo 12, comma 2.

39.2 In caso di comunicazione omessa, si assume a tutti gli effetti, in via provvisoria, reddito pari a zero. Tale valore del reddito, se non rettificato entro i termini di prescrizione di cui all'articolo 33, con le modalità di cui all'articolo 44, commi 1 e 2, assume carattere definitivo.

Art. 40

Comunicazione infedele

40.1 E' infedele la comunicazione resa alla Cassa che contiene dati relativi alla natura o all'entità del reddito professionale difformi di oltre il 14 per cento del contributo soggettivo minimo, da quanto dichiarato, allo stesso titolo, ai competenti uffici IRPEF o IVA.

40.2 E', altresì, infedele, la comunicazione che contiene dati relativi alla natura o all'entità del reddito professionale, i quali, a seguito di verifiche specifiche eseguite dalla Cassa con altri strumenti idonei, si rivelano difformi di oltre il 14 per cento del contributo soggettivo minimo, rispetto a quanto accertato.

Art. 41

Comunicazione irregolare

41.1 E' irregolare la comunicazione che contiene errori formali, ovvero dati erronei diversi da quelli relativi alla natura del reddito, all'entità del reddito, o alla sufficiente identificazione del dichiarante. E' assimilato alla comunicazione irregolare il mancato rispetto dell'articolo 14.1.

41.2 E', altresì, irregolare, la comunicazione che contiene dati relativi alla natura o all'entità del reddito professionale difformi di meno del 14 per cento del contributo soggettivo minimo, da quanto dichiarato, allo stesso titolo, ai competenti uffici IRPEF o IVA o da quanto, comunque, accertato dalla Cassa.

Art. 42

Versamento tardivo, incompleto o omesso.

42.1 Si considera tardivo il pagamento dei contributi dovuti, eseguito dopo la scadenza del termine di

pagamento, ma prima della contestazione, da parte della Cassa, dell'omesso o dell'incompleto versamento.

42.2 Salvo quanto previsto al comma 1, si considera incompleto il versamento di contributi in misura inferiore a quanto dovuto, eseguito entro il prescritto termine di pagamento. Il versamento incompleto eseguito dopo la scadenza di tale termine, oltre che incompleto, si considera anche tardivo.

42.3 Si considera omesso il mancato pagamento dei contributi dovuti.

Art. 43

Sanzioni e interessi

43.1 Fermo restando l'obbligo di versare tutti i contributi dovuti, la violazione degli obblighi inerenti alle comunicazioni ed ai versamenti determina l'irrogazione di sanzioni a carico del soggetto tenuto all'adempimento.

43.2 In caso di comunicazione tardiva, la sanzione è pari:

a) al 2 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento, se la comunicazione viene inoltrata o rettificata entro i primi trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per eseguirla;

b) al 10 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento, se la comunicazione viene inoltrata o rettificata tra il trentunesimo ed il novantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto per eseguirla.

43.3 Nel caso di comunicazione omessa, la sanzione è pari al 30 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.

43.4 Nel caso di comunicazione infedele, la sanzione è pari al 20 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.

43.5 Nel caso di comunicazione irregolare, la sanzione è pari al 2 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.

43.6 Nel caso di omesso o incompleto versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al 15 per cento dei contributi evasi.

43.7 Nel caso di versamento tardivo dei contributi, la sanzione è pari:

a) al 2 per cento del contributo evaso, se il pagamento avviene entro i primi trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo;

b) al 10 per cento del contributo evaso, se il pagamento avviene oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo, ma prima della contestazione dell'omesso o dell'incompleto versamento da parte della Cassa.

43.8 Nelle ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, oltre alle conseguenze sanzionatorie previste al presente Capo II, l'interessato è tenuto al versamento dei contributi dovuti ed al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati, dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento e fino al saldo. Nel caso in cui la Cassa si avvalga di terzi per la riscossione, gli uffici provvederanno al calcolo degli interessi fino al momento della trasmissione degli atti al soggetto incaricato della riscossione.

43.9 La sanzione, per ciascuna violazione commessa, non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.

43.10 La misura della sanzione è arrotondata: all'euro inferiore, se presenta da 1 a 49 centesimi; all'euro superiore, se presenta da 50 a 99 centesimi.

43.11 La somma dovuta a titolo di sanzione non produce interessi se corrisposta entro il termine stabilito per il pagamento. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e fino al saldo, sono dovuti gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette. Nel caso in cui la Cassa si avvalga di terzi per la riscossione, gli uffici provvederanno al calcolo degli interessi fino al momento della trasmissione degli atti al soggetto incaricato della riscossione.

Art. 44

Riduzione ed esclusione delle sanzioni

44.1 In caso di rettifica spontanea dei redditi dichiarati ai fini IRPEF ed IVA nel mod. 17, anteriore al primo atto di contestazione della Cassa, accompagnata dal contestuale pagamento delle somme dovute per contributi e interessi, si provvede d'ufficio a ridurre alla metà le sanzioni applicate.

44.2 Le sanzioni previste per la comunicazione infedele o per le violazioni agli obblighi relativi ai versamenti, sono ridotte del 25 per cento nei seguenti casi:

a) pagamento delle somme dovute per contributi e interessi, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di accertamento o di rettifica, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale, di concordato preventivo o di altro procedimento da cui deriva la determinazione di redditi in misura diversa da quanto dichiarato ai fini IRPEF ed IVA nel mod. 17;

b) adesione, entro 60 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione, all'accertamento eseguito dalla Cassa, accompagnata dal contestuale pagamento delle somme dovute per contributi e interessi.

44.3 Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dell'interessato da presentare entro 30 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione della Cassa, delibera la riduzione del 50 per cento delle sanzioni, nelle ipotesi di inadempienze agli obblighi di comunicazione o di versamento dovute a cause derivanti da malattia grave, da calamità naturali o forza maggiore.

44.4 Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dell'interessato da presentare entro 30 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione della Cassa, delibera l'esclusione delle sanzioni nei casi di omesso, tardivo o incompleto pagamento dei contributi, dovuto ad un fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

44.5 Le diverse ipotesi di riduzione delle sanzioni non sono cumulabili tra loro.

Art. 45

Eredi

45.1 Le sanzioni relative alla omessa, tardiva o infedele comunicazione alla Cassa, non si applicano nei confronti degli eredi degli iscritti deceduti. Si escludono le situazioni debitorie a tale titolo già definite, i cui pagamenti non sono ripetibili.

Art. 46

Pagamenti e riscossione

46.1 Le somme dovute a titolo di sanzioni, di contributi e di accessori possono essere versate tramite conto corrente bancario o postale, o altra forma stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Dell'avvenuto pagamento volontario eseguito con modalità diverse da quelle precedentemente indicate o individuate dal Consiglio di Amministrazione, deve essere data immediata informazione alla Cassa.

46.2 Gli importi dovuti alla Cassa possono essere riscossi anche tramite ruoli esattoriali da essa compilati, resi esecutivi in conformità alle vigenti disposizioni di legge e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 47

Concorso di violazioni.

47.1 Ogni violazione da luogo all'irrogazione di una sanzione e più sanzioni si cumulano tra loro sommandosi.

Art. 48

Aspetti disciplinari

48.1 La Cassa, oltre ad applicare le sanzioni previste, chiede al Consiglio del Collegio al quale è iscritto il geometra, l'adozione del provvedimento di cancellazione dall'Albo con i termini e la procedura previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nei seguenti casi: recidiva omessa comunicazione nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), limitatamente all'ipotesi in cui la comunicazione non sia presentata affatto o non sia trasmessa spontaneamente oltre il novantesimo giorno dalla scadenza del termine di regolare inoltro; ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettere b) e c); casi di recidiva comunicazione infedele non seguita da rettifica, anche fuori termine.

48.2 Restano fermi, con riferimento ad ogni infrazione al presente regolamento, i poteri disciplinari spettanti ai Collegi dei Geometri, tenuto conto che l'omissione e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono grave infrazione disciplinare.

48.3 La Cassa trasmette annualmente ad ogni Collegio dei geometri, a mezzo raccomandata, l'elenco degli iscritti che hanno commesso le violazioni indicate al comma 1.

48.4 Il Collegio può invitare o diffidare gli interessati a presentare regolare comunicazione direttamente alla Cassa o tramite il Collegio stesso, oppure, qualora la comunicazione sia stata precedentemente resa, anche fuori dei termini, a fornire idonea documentazione. Resta ferma, in tali ipotesi, l'eventuale infrazione disciplinare commessa.

48.5 Trascorsi novanta giorni dalla data del ricevimento dell'elenco, il Collegio dei geometri, in caso di mancata presentazione della comunicazione conforme a quanto prescritto dal presente regolamento, è tenuto ad iniziare la procedura per la cancellazione dall'Albo con i termini e le modalità previsti

dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

48.6 Ferma restando l'eventuale infrazione disciplinare commessa, l'interessato può evitare la cancellazione presentando, anche se in ritardo, ma prima dell'adozione della definitiva deliberazione collegiale di cancellazione, la comunicazione in conformità a quanto prescritto dal presente regolamento. In tali ipotesi, il Collegio trasmette alla Cassa, a mezzo raccomandata, le comunicazioni ricevute dagli iscritti e interrompe la procedura relativa alla cancellazione dall'Albo.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 49

Disposizioni transitorie

49.1 Le nuove norme in materia di sanzioni si applicano alle violazioni per le quali la sanzione non sia stata applicata alla data della loro entrata in vigore.

49.2 In ogni caso, la sanzione prevista in caso di comunicazione irregolare si applica solo alle condotte poste in essere dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria.

49.3 La sanzione prevista dal capoverso dell'art. 41.1 si applica solo alle condotte poste in essere dopo l'entrata in vigore di tale norma.

Art. 50

Disposizioni finali

50.1 Al fine di agevolare la definizione delle situazioni pendenti e in deroga a quanto previsto all'articolo 24 e, comunque, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle nuove norme in materia di sanzioni, la Cassa non procede ai recuperi nelle seguenti ipotesi:

a) debiti contributivi maturati al 31 dicembre 2003 in favore della Cassa, il cui importo risulti inferiore o uguale a 25,00 euro.

b) situazioni di debito/credito maturate al 31 dicembre 2003, che danno luogo a compensazioni parziali da cui deriva un credito della Cassa inferiore o uguale all'importo indicato alla lettera a).

50.2 Coloro che fino al 31 dicembre 2002 erano legittimamente iscritti al solo Albo e non alla Cassa in quanto non tenuti alla iscrizione ed in regola con il versamento dei relativi contributi di solidarietà, possono chiedere di riscattare gli anni pregressi versando sulla differenza, per ogni anno, la corrispondente riserva matematica da calcolarsi in conformità del principio di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1338. Per tali versamenti potranno essere concesse rateizzazioni con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette. La facoltà di riscatto può essere esercitata una volta sola.

50.3 Per gli anni riscattati si applica, ai fini della continuità professionale e del trattamento previdenziale, la normativa vigente nell'anno di riferimento.

50.4 Le disposizioni contenute nell'art. 14.1 si applicano a far tempo dalla dichiarazione da presentarsi nell'anno 2006, con riferimento ai redditi conseguiti nel 2005. Da tale momento devono ritenersi abrogate tutte le norme incompatibili o in contrasto con le tali disposizioni.

Art. 51

Entrata in vigore

51.1 Le norme del presente Regolamento possono essere modificate con la procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

51.2 Le presenti modifiche entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione delle stesse da parte dei Ministeri vigilanti.

51.3 Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie o incompatibili con le nuove norme.

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI

ART. 1

Prestazioni

1.1 La Cassa corrisponde le seguenti pensioni:

- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità;
- c) di inabilità e invalidità;
- d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

1.2 Essa, inoltre, corrisponde provvidenze straordinarie ed indennità di maternità, nonché trattamenti di tutela sanitaria integrativa a tutti gli iscritti obbligatori. .

1.3 Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

1.4 I trattamenti pensionistici vengono corrisposti all'interessato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).

1.5 **SOPPRESSO**

ART. 2

Pensioni di vecchiaia

2.1 La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- b) effettivo versamento di contributi alla Cassa per almeno trentacinque anni in relazione a regolare iscrizione all'Albo. Per quanto riguarda i periodi assicurativi successivi al 31.12.2005, si fa rinvio a quanto stabilito dall' art. 1, comma 1 bis, del Regolamento sulla Contribuzione.

2.2 La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati venticinque redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini del reddito sulle

persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai trenta anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

2.3 Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del Regolamento sulla contribuzione. I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma del successivo articolo 24.

2.4 La misura della pensione non potrà comunque essere di importo inferiore a Euro 6.750,00 da rivalutarsi ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sulla contribuzione.

2.5 Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi calcolata per l'anno 2007 è superiore a 10.000,00 Euro, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al comma 2 è così ridotta:

- a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da 10.001,00 Euro a 30.000,00 Euro;
- b) all'1,20 per cento per lo scaglione di reddito da 30.001,00 Euro a 60.000,00 Euro;
- c) allo 0,90 per cento per lo scaglione di reddito da 60.001,00 Euro a 80.000,00 Euro;
- d) allo 0,60 per cento per lo scaglione di reddito da 80.001,00 Euro a 100.000,00 Euro;
- e) allo 0,30 per cento per lo scaglione di reddito da 100.001,00 Euro a 130.000,00 Euro.

2.6 SOPPRESSO

2.7 Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data del 27 ottobre 1982.

2.8 Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni quadriennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all'atto della cancellazione dall'Albo. Ciascun supplemento è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335.

ART. 3

Pensione di anzianità

3.1 La pensione di anzianità è corrisposta:

- a) a coloro che abbiano maturato almeno quaranta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa indipendentemente dall'età anagrafica ed un pari periodo utile ai sensi del successivo comma 8;
- b) a coloro che abbiano maturato almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa ed un pari periodo utile ai sensi del successivo comma 8 e abbiano i requisiti di età anagrafica previsti dalla legge n. 335/95, così come modificata dalla L. 449/97.

3.2 Il trattamento pensionistico di anzianità è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 e successive modificazioni nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate. La misura della quota di pensione calcolata ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, non può essere inferiore all'importo di cui al comma 4 del citato art. 2, ridotto in proporzione agli anni di anzianità contributiva maturati al 31.12.2006. Alla quota di pensione determinata ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 in favore dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, lettera b), si applica la sommatoria dei coefficienti di riduzione correlati all'età (tab. 1) e all'anzianità contributiva (tab. 2) di seguito riportati:

Tabella 1

Età anagrafica	Coefficiente di Riduzione
58	25%
59	20%
60	15%
61	10%
62	05%
63	02%
64	00%

Tabella 2

Anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa	Coefficiente di Riduzione
35	15%
36	12%
37	09%
38	06%
39	03%

3.3 Alla pensione come sopra determinata vengono applicati esclusivamente gli adeguamenti ISTAT nella misura dovuta.

3.4 SOPPRESSO (in conformità a quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 137/2006)

3.5 SOPPRESSO

3.6 Coloro che dopo la liquidazione della pensione di anzianità continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni quadriennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all'atto della cancellazione dall'Albo. Ciascun supplemento è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335.

3.7 SOPPRESSO

3.8 Ai fini del riconoscimento della pensione di anzianità risultano utili gli anni per i quali è stato raggiunto, a partire dal 1.1.2003, un limite di volume di affari professionale non inferiore a euro 7.000,00. Detto limite dovrà essere rivalutato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sulla contribuzione. **Per i geometri che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, tale limite è ridotto ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni. Il beneficio della riduzione è riconosciuto fino al compimento del trentesimo anno di età.**

3.9 Periodicamente la Cassa provvederà ad inviare agli assicurati un estratto conto, in cui saranno indicate le annualità considerate utili ai sensi del presente articolo, al fine della concessione del trattamento di anzianità.

ART. 4

Pensione di inabilità

4.1 La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale tale da comportare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
- b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo o, in caso di reiscrizione successiva, le interruzioni nell'iscrizione alla Cassa non superino il periodo complessivo di cinque anni.

4.2 Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.

4.3 Nel caso di infortunio, quando l'anzianità di iscrizione sia inferiore a dieci anni, la pensione viene liquidata in base alla media dei redditi obbligatoriamente dichiarati alla Cassa fino all'anno di pensionamento.

4.4 Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore ad Euro 22.300,00 annui; si considera a tale fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

4.5 Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

4.6 La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli Albi professionali. In caso di nuova iscrizione agli Albi viene revocata la concessione della pensione.

4.7 La Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità, **ferme restando le disposizioni di cui all'art. 11, comma 1.**

4.8 La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

4.9 Le cancellazioni previste dal comma 6 devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilità ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l'espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli Albi professionali.

ART. 5

Pensione di invalidità

5.1 La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo.

5.2 Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

5.3 Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo delle capacità all'esercizio della professione.

5.4 La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2.

5.5 Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.

5.6 L'importo della pensione di invalidità è ridotto, qualora il titolare percepisca redditi da lavoro autonomo o dipendente o da impresa, secondo le percentuali previste per le pensioni facenti carico all'INPS. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente Regolamento con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

ART. 6

Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità

6.1 In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore.

6.2 Agli effetti del comma precedente non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

6.3 In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

6.4 Nell'ipotesi di cui al comma 2 la pensione, nell'entità stabilita dall'art. 2, comma 2, verrà liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

ART. 7

Pensione di inabilità Forma della domanda

7.1 La domanda di pensione di inabilità deve documentare nelle forme dell'autodichiarazione:

- a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;
- b) l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini dell'IRPEF, o esenti da imposte, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione, con riferimento al triennio precedente all'anno di presentazione della domanda;
- c) nel caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile del danno o dell'eventuale assicuratore.

7.2 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario attestante la incapacità totale e permanente all'esercizio della professione; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante;
- 2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa; ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

ART. 8

Pensione di inabilità Modalità di accertamento

8.1 L'accertamento dello stato di inabilità è effettuato da una apposita commissione, entro e non oltre giorni novanta dalla data di completamento della documentazione sanitaria o perfezionamento della domanda, nominata dalla Giunta Esecutiva e composta da tre sanitari di fiducia della Cassa che, dopo apposita visita medica, redigono relativo verbale in merito alla situazione fisica del richiedente.

8.2 Nel caso in cui questi sia, per oggettivi motivi di salute, impossibilitato a presentarsi nei locali della Cassa potrà, dietro presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica sia effettuata al proprio domicilio da parte di un sanitario di fiducia della Cassa, appositamente nominato di volta in volta dalla Giunta Esecutiva tra i membri della commissione di cui al primo comma, con preavviso della visita, a mezzo telegramma con almeno cinque giorni di anticipo.

8.3 Il medico dovrà quindi redigere e sottoscrivere un apposito verbale, il quale verrà poi esaminato dalla commissione medica che stabilirà collegialmente l'esistenza o meno della inabilità.

8.4 Si provvederà, infine, all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera della Giunta Esecutiva. Gli uffici provvederanno in seguito alla comunicazione dell'esito della domanda.

ART. 9

Pensione di inabilità Rigetto della domanda e ricorso

9.1 Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di inabilità da parte della Giunta Esecutiva deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

9.2 Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica del provvedimento, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dalla Giunta Esecutiva della Cassa, da un sanitario nominato all'uopo dal ricorrente e da un terzo medico nominato dal presidente dell'ordine dei medici della provincia ove avviene la visita, nel caso di dimostrato impedimento alla stessa nella sede dell'Ente.

9.3 In caso di riconoscimento dell'inabilità, le spese del sanitario di fiducia del ricorrente sono a carico della Cassa e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese seguente a quello in cui è stata riconosciuta l'insorgenza della inabilità da parte del citato collegio medico.

ART. 10

Pensione di inabilità Cancellazione dall'albo

10.1 Dopo il riconoscimento della inabilità da parte della Giunta Esecutiva, per la corresponsione della pensione, il geometra è tenuto alla cancellazione dall'albo professionale entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, pena la revoca della pensione.

10.2 In caso di reinscrizione agli Albi professionali viene revocata la concessione della pensione.

ART. 11

Pensione di inabilità Verifica dello stato inabilitante

11.1 La Cassa può accertare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti danti causa all'inabilità. Comunque la Cassa procede ogni sei anni a detta verifica al fine di accertare la persistenza dello stato inabilitante, confermando o revocando la concessione della pensione con apposito provvedimento di Giunta Esecutiva.

11.2 Tale accertamento è effettuato da una commissione formata da tre sanitari di fiducia dell'Ente, diversi da quelli che hanno proceduto all'accertamento dello stato di inabilità, nominati dalla Giunta Esecutiva che, dopo apposita visita medica, redigono verbale in merito alla persistenza o meno dello stato inabilitante.

11.3 Nel caso in cui il beneficiario di pensione sia impossibilitato a presentarsi nei locali della Cassa, per oggettivi e documentati motivi di salute, potrà chiedere che la visita medica sia effettuata al proprio domicilio, da parte di un sanitario di fiducia della Cassa, all'uopo nominato di volta in volta dalla Giunta Esecutiva tra i membri della Commissione di cui al comma 2, con un preavviso della visita, a mezzo telegramma, con almeno cinque giorni di anticipo.

11.4 Il medico dovrà quindi redigere e sottoscrivere un apposito verbale, il quale verrà poi esaminato dalla commissione medica che verificherà la persistenza o meno dello stato inabilitante.

11.5 Si procederà quindi all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera della Giunta Esecutiva e, qualora l'inabilità non sia più riscontrata, si provvederà alla revoca della pensione.

11.6 Nel caso in cui il pensionato, convocato nelle forme di legge, non si presti, senza giusto motivo, alla revisione, l'ufficio procederà alla sospensione della pensione.

11.7 Trascorsi infruttuosamente sei mesi dalla data della sospensione stessa, la Giunta Esecutiva procederà d'ufficio alla revoca della pensione.

11.8 Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica del motivato provvedimento, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dalla Giunta Esecutiva della Cassa, da un sanitario nominato all'uopo dal ricorrente e da un terzo medico nominato dal Presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Roma nel caso di dimostrato impedimento alla stessa nella sede della Cassa.

11.9 In caso di accertamento della persistenza dei requisiti danti causa all'inabilità, le spese del sanitario di fiducia del ricorrente sono a carico della Cassa.

ART. 12

Pensione di inabilità Decesso del richiedente

12.1 Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma la inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità a favore del de cuius potrà essere adottato "a posteriori", anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

12.2 La Giunta Esecutiva vi provvederà sentita la commissione medica di cui all'art. 8.

ART. 13

**Pensione di invalidità
Forma della domanda**

13.1 La domanda di pensione di invalidità deve documentare nella forma della autodichiarazione:

- a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;
- b) l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini dell'IRPEF o esenti da imposte, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione, con riferimento al triennio precedente all'anno di presentazione della domanda;
- c) in caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile o dell'eventuale assicuratore.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario attestante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento invalidante;
- 2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

ART. 14

**Pensione di invalidità
Modalità di accertamento**

14.1 L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato da un'apposita commissione, entro e non oltre novanta giorni dalla data di completamento della documentazione sanitaria o perfezionamento della domanda, nominata dalla Giunta Esecutiva e composta da tre sanitari di fiducia della Cassa che, dopo apposita visita medica, redigono relativo verbale in merito alla condizione fisica del richiedente.

14.2 Nel caso in cui questi sia, per motivi di salute, impossibilitato a presentarsi nei locali della Cassa, potrà, dietro presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica venga effettuata al proprio domicilio da parte di un sanitario di fiducia della Cassa appositamente nominato di volta in volta dalla Giunta Esecutiva tra i membri della commissione di cui al comma 1, con preavviso della visita, a mezzo telegramma con almeno cinque giorni di anticipo.

14.3 Il medico dovrà quindi redigere e sottoscrivere un apposito verbale, il quale verrà poi esaminato dalla commissione medica che stabilirà collegialmente l'esistenza o meno dell'invalidità.

14.4 Si procederà quindi all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera della Giunta Esecutiva. Gli uffici provvederanno in seguito alla comunicazione dell'esito della domanda.

ART. 15

**Pensione di invalidità
Rigetto della domanda e ricorso**

15.1 Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione da parte della Giunta Esecutiva deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

15.2 Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica del provvedimento, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dalla Giunta Esecutiva della Cassa, da un sanitario nominato all'uopo dal ricorrente, e da un terzo medico nominato dal presidente dell'ordine dei medici della Provincia ove avviene la visita, nel caso di dimostrato impedimento della stessa nella sede dell'Ente.

15.3 In caso di riconoscimento dell'invalidità le spese del sanitario di fiducia del ricorrente sono a carico della Cassa e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese seguente a quello in cui è stata riconosciuta l'insorgenza della invalidità da parte del citato collegio.

ART. 16

**Pensione di invalidità
Verifica ed eventuale revoca**

16.1 La Cassa può accertare in qualsiasi momento, anche su domanda dell'interessato, la persistenza dello stato invalidante. Comunque la Cassa ogni sei anni procede a detta verifica al fine di accertare la persistenza dello stato invalidante e della diminuita capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle specifiche attitudini e, tenuto conto anche dell'attività professionale effettivamente svolta dall'iscritto nel periodo successivo alla erogazione della pensione, conferma o revoca la concessione della pensione con apposito provvedimento di Giunta Esecutiva.

16.2 Gli uffici predispongono gli elenchi delle pensioni da sottoporre a verifica, trasmettendone i relativi fascicoli all'esame dell'apposita commissione, di composizione diversa da quella che ha proceduto all'accertamento dello stato invalidante e costituita ai sensi del precedente articolo 14, la quale, sottoposti i pensionati a visita medica, redige apposito verbale in merito alla persistenza o meno dello stato invalidante, anche tenendo conto dell'esercizio professionale svolto dal pensionato.

16.3 Nel caso in cui il beneficiario della pensione sia impossibilitato a presentarsi nei locali della Cassa per documentati motivi di salute, si provvede alla nomina di un sanitario di fiducia della Cassa stessa secondo le modalità di cui al citato articolo 14.

16.4 Si procederà quindi all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera della Giunta Esecutiva che, qualora l'invalidità non sia più riscontrata, provvederà alla revoca della pensione.

16.5 Nel caso in cui il pensionato, convocato nelle forme di legge, non si presenti senza giustificato motivo

alla verifica, l'ufficio procederà alla sospensione della pensione.

16.6 Trascorsi infruttuosamente sei mesi dalla data della sospensione stessa, la Giunta Esecutiva procederà d'ufficio alla revoca della pensione.

16.7 Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica del motivato provvedimento, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dalla Giunta Esecutiva della Cassa, da un sanitario nominato all'uopo dal ricorrente e da un terzo medico nominato dal Presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Roma nel caso di dimostrato impedimento alla stessa nella sede della Cassa.

16.8 In caso di accertamento della persistenza dello stato invalidante dante causa al pensionamento, le spese del sanitario di fiducia del ricorrente sono a carico della Cassa.

ART. 17

Pensione di invalidità Necessità di nuova domanda

17.1 Qualora non sussista lo stato di inabilità, il richiedente la relativa pensione può inoltrare una nuova istanza tendente ad ottenere il conferimento di altra pensione per la quale sia in possesso dei necessari requisiti.

ART. 18

Pensioni di reversibilità ed indirette

18.1 Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

- a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2 del presente articolo;
- b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

18.2 La misura della pensione è pari al 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo.

18.3 Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

18.4 Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, comma 3, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

18.5 Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 6 del presente articolo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

18.6 La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempre che quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reinscrizione sia in atto in conformità al dettato dell'articolo 4, comma 1, lettera b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualità riscattate ai sensi dell'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 e spetta nelle percentuali di cui al comma 2 del presente articolo.

18.7 In caso di decesso del titolare della pensione di invalidità che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità calcolata sul trattamento in atto maggiorato come previsto dall'art. 2, comma 8, o, se a loro più favorevole, alla riliquidazione della pensione indiretta.

18.8 Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

18.9 L'importo delle pensioni di cui al presente articolo è ridotto qualora il titolare possieda altri redditi da lavoro autonomo o dipendente o da impresa, secondo le percentuali previste per le pensioni facenti carico all'Inps. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente Regolamento con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

18.10 Se titolari della pensione sono anche i figli minori studenti o inabili, l'importo può essere cumulato con qualsiasi reddito.

ART. 19

Pensioni di inabilità e indiretta

19.1 Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, ove non sussistano le condizioni di età di iscrizione o reinscrizione alla Cassa previste dall'articolo 4, comma 1, lettera b), la pensione di inabilità o indiretta spetta con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reinscrizione alla Cassa a decorrere dal compimento del quarantesimo anno di età.

19.2 La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con le altre previste dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773.

19.3 Il trattamento previsto dal presente articolo viene corrisposto nei confronti di coloro che non siano beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale, e loro superstiti, che matureranno il diritto a pensione di inabilità o indiretta o che lo abbiano maturato successivamente ai termini di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

ART. 20

Adeguamento importo pensioni

20.1 I trattamenti pensionistici corrisposti dalla Cassa, per coloro che non beneficiano di altri trattamenti

previdenziali in dipendenza di altra attività esercitata, non possono essere di importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 29/12/1988, n. 544.

ART. 21

Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

21.1 Gli iscritti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, alle condizioni e con le modalità stabilite dagli articoli 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e della legge 29/12/1988, n. 544.

21.2 Ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 15 aprile 1985, n. 140, l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a totale carico del bilancio dello Stato.

ART. 22

Pagamento delle pensioni

22.1 Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

ART. 23

Provvidenze straordinarie

23.1 Le provvidenze straordinarie previste dall'art. 21 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, possono essere erogate a favore degli iscritti, dei superstiti e dei pensionati, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali.

23.2 Al finanziamento si provvede, ogni anno, con il 2 per cento delle entrate derivanti dal contributo integrativo di cui all'art. 2 del Regolamento sulla contribuzione, accertate nell'esercizio precedente.

23.3 Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare il fondo di previdenza.

23.4 Le somme già accantonate in conformità della predetta norma sono trasferite al fondo di previdenza e la Cassa non è più obbligata alla tenuta delle gestioni separate previste dall'art. 29, comma 2, della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

ART. 24

Rivalutazione dei redditi

24.1 Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2,3,4,5 e 18, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui al successivo articolo 25.

24.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativa ad ogni anno, e la comunica al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'approvazione.

24.3 Ai fini della rivalutazione si considera il 100 per cento degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione.

24.4 La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del Regolamento sulla contribuzione, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.

ART. 25

Rivalutazione delle pensioni

25.1 Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

25.2 La perequazione nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è operata solo nella misura del 30 per cento dell'indice ISTAT. La perequazione si applica tuttavia in misura intera in presenza di altra pensione, a carico di diversa gestione, di importo pari o inferiore ai trattamenti minimi Inps.

25.3 La variazione percentuale delle pensioni erogate è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa approvata dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione della variazione percentuale. L'approvazione delle delibere avverrà con la procedura prevista dall'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

25.4 Con la stessa procedura e con la stessa decorrenza sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 4, comma 4, arrotondando i relativi importi ai 50 Euro più vicini.

ART. 26

**Indennità di maternità
Misura**

26.1 In applicazione della legge 11 dicembre 1990, n. 379, agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di maternità per l'astensione dall'attività durante i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

26.2 L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali dall'iscritto nel secondo anno precedente a quello dell'**evento**.

26.3 In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al comma 2 del medesimo articolo.

26.4 Non si dà luogo alla corresponsione della indennità qualora all'iscritto spetti l'indennità stessa ai sensi delle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e 29 dicembre 1987, n. 546 e successive modificazioni.

ART. 27

**Indennità di maternità
Termini e modalità della domanda**

27.1 La domanda per la corresponsione dell'indennità deve essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza e, comunque, entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

27.2 La domanda deve essere corredata di:

- 1) - certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, oppure - certificato di assistenza al parto, soltanto qualora la domanda sia presentata dopo l'evento;
- 2) - dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al comma 3 dell'articolo 26.

ART. 28

**Indennità di maternità
Indennità in caso di aborto**

28.1 In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità

di cui all'art. 26 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 26.

28.2 La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico e deve essere presentata alla Cassa entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'aborto.

ART. 29

Indennità di maternità Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo

29.1 L'indennità di cui all'art. 26 spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.

29.2 La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre iscritta alla Cassa entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

29.3 Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autenticata del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

ART. 30

Indennità di maternità Copertura degli oneri

30.1 Per la copertura degli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui agli articoli 26 e seguenti, si provvede ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1990, n. 379.

ART. 31

Ricorsi

31.1 Contro le deliberazioni della Giunta Esecutiva è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione.

31.2 La decisione del Consiglio di Amministrazione è definitiva; essa può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria competente.

ART. 32

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

32.1 In tutti i casi in cui per legge, per Regolamento o per altra disposizione normativa, le istanze comunque dirette alla Cassa debbano essere corredate da certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, i fatti e le qualità indicati all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, possono essere comprovati, in sostituzione dei certificati suddetti, da dichiarazioni, anche contestuali all'istanza cui si riferiscono, sottoscritte ed autenticate a norma della citata disposizione.

ART. 33

Disposizioni finali

33.1 Coloro che al raggiungimento del 65° anno di età non abbiano maturato il requisito della anzianità contributiva minima possono chiedere, in presenza di una effettiva anzianità di iscrizione e contribuzione non inferiore a dieci anni, di ottenere un trattamento previdenziale determinato ai sensi del comma successivo. Per coloro che all'entrata in vigore delle modifiche deliberate dal Comitato dei Delegati nelle sedute del 22 maggio e del 27 novembre 2002 risultassero avere un'età pari o superiore a 55 anni, il requisito dell'effettiva anzianità di iscrizione e contribuzione è ridotto a cinque anni.

33.2 L'importo della pensione - per coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente - è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335, in relazione al montante contributivo costituito dai soli contributi soggettivi e senza alcuna integrazione al trattamento minimo.

33.3 La Cassa provvede ogni tre anni a verificare l'applicazione di detti criteri di calcolo sulla base delle risultanze gestionali.

33.4 Le norme del presente Regolamento possono essere modificate con la procedura prevista dall'art. 3 del D. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

33.5 Le disposizioni modificate con delibera del Comitato dei Delegati in data 24 maggio 2006 entrano in vigore dal 01.01.2007.

33.6 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento.

ART. 34

Disposizione transitoria

34.1 Fino al 31 dicembre 2014, per acquisire il diritto all'erogazione della pensione di vecchiaia nei bienni 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 e 2013-2014, integra il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 1, l'effettivo versamento di contributi, rispettivamente, per 31, 32, 33 e 34 anni.

34.2 Fino al 31 dicembre 2007, ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 2.2, si considera la media dei più elevati ventiquattro redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini del reddito sulle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai ventinove anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

34.3 Fino al 31 dicembre 2014, coloro che dopo il 1° gennaio 2007 maturano, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, almeno trent'anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolare iscrizione all'Albo, senza avere i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, hanno diritto ad un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate, tenendo conto dei criteri di calcolo di cui agli articoli 2.2 e 34.2.